BENEFICI DI ANZIANITA' AGLI UFFICIALI EX IRREDENTI NOMINATI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Art. 2

L'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 7 maggio 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici di anzianita' agli ufficiali ex irredenti nominati in servizio permanente effettivo
Estremi	Legge 1 aprile 1935, n. 398
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-di-anzianita-agli-ufficiali-ex-irredenti-nominati-in/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it